



Milano, 05 marzo 2020

Prot. AM 79/2020

## COMUNICATO

Ad integrazione del precedente comunicato, a seguito delle ulteriori disposizioni previste dal DPCM del 4 marzo 2020, si forniscono le seguenti indicazioni per le attività sportive in corso di svolgimento e per quelle già programmate:

### **1. Disposizioni valide esclusivamente per i comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 di seguito indicati:**

#### **Lombardia:**

- Bertonico
- Casalpusterlengo
- Castelgerundo
- Castiglione d'adda
- Codogno o Fombio
- Maleo
- San Fiorano
- Somaglia
- Terranova dei Passerini

#### **Veneto:**

- Vo'

Gli atleti residenti o domiciliati nei comuni sopra indicati non possono allontanarsi dal comune di residenza o domicilio e non potranno partecipare a nessuna competizione. In tali comuni sono sospese tutte le manifestazioni o iniziative sportive di qualsiasi natura anche se svolte a porte chiuse, pertanto si invitano i circoli affiliati a sospendere ogni attività sportiva fino alla emanazione di nuove disposizioni.

Per gli atleti interessati da tali restrizioni le iscrizioni saranno considerate nulle e agli stessi non dovrà essere addebitata la quota di iscrizione e, qualora pagata dovrà essere restituita dall'organizzatore;

Gli Atleti di cui sopra, iscritti a competizioni già programmate, dovranno comunicare la loro impossibilità a partecipare alla Sezione di appartenenza (Boccette, Carambola, Pool e Stecca) la quale provvederà ad effettuare le opportune cancellazioni nel "Gestionale Sportivo" e a



rimodulare i bilanci delle competizioni e i conseguenti montepremi in considerazione delle quote relative alle iscrizioni mancanti.

Le squadre aventi sede nei comuni interessati da provvedimenti di tutela della salute pubblica emanati dalle pubbliche autorità, non potranno partecipare alle competizioni a squadre e gli incontri programmati sono rinviati a data da stabilire. Le competizioni programmate nei comuni dove sono stati emanati dalle Istituzioni provvedimenti di "quarantena" sono annullate.

Direttori di gara, arbitri e dirigenti residenti nei comuni sopra indicati non possono prestare la propria collaborazione né essere presenti in alcuna manifestazione federale.

## **2. Disposizioni relative a tutto il territorio nazionale incluse le aree territoriali indicate negli allegato 2 e 3 del DPCM 1° marzo 2020 (Regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto - Provincie Pesaro e Urbino Savona Bergamo Lodi Piacenza Cremona)**

In tutto il territorio nazionale sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni di ogni ordine e disciplina.

Il decreto prevede la possibilità, nei comuni diversi da quelli indicati al punto 1 del presente comunicato lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti (**si ricorda che per agonisti si intendono gli atleti per i quali la federazione ha richiesto il certificato medico**), all'interno di strutture sportive utilizzate a porte chiuse e in impianti all'aperto senza la presenza di pubblico.

Il DPCM del 4 marzo prevede che lo svolgimento sia consentito a condizione che le associazioni e le società sportive garantiscano, tramite proprio personale medico, controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19, tra gli atleti, i tecnici i dirigenti e tutti gli accompagnatori che partecipano all'evento sportivo.

Importante precisazione è giunta invece per l'attività svolte all'interno dei centri sportivi affiliati per promuovere l'attività sportiva di base e l'attività motoria all'interno delle proprie strutture.

Tale attività, ad eccezione dei comuni indicati al punto 1, della Regione Lombardia e della Provincia di Piacenza, è consentita a condizione che sia garantito il rispetto delle misure igienico sanitarie indicate nell'allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020, tra le quali il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro.

### **Validità delle disposizioni**

La validità delle disposizioni del DPCM 4 marzo 2020 decorrono dalla data del 4 marzo fino al 3 aprile 2020.



---

## Disposizioni Federali

Sulla base delle indicazioni fornite dal DPCM 4 marzo 2020 e delle limitazioni imposte per il regolare svolgimento delle attività sportive federali, si dispone la sospensione di ogni attività sportiva in corso (individuale e a squadre) nonché l'annullamento di tutte le manifestazioni previste dal calendario sportivo il cui inizio è fissato in data antecedente il 4 aprile 2020.

Il Consiglio Federale, ascoltati i responsabili nazionali di sezione, apporterà le necessarie modifiche ai regolamenti sportivi federali per recepire le presenti disposizioni.

Si invitano i responsabili nazionali di sezione, nonché i presidenti regionali e provinciali ad adeguarsi con effetto immediato alle presenti disposizioni.

Si precisa che le disposizioni contenute nella presente circolare si riferiscono alla situazione sanitaria attuale e sono suscettibili di modifiche ed integrazioni, in rapporto all'evoluzione della situazione epidemiologica. Si invitano i centri sportivi affiliati a seguire le indicazioni emanate dalle Prefetture e dalle Regioni e comuni di appartenenza.

Il Presidente Federale  
Dott. Andrea Mancino